



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

**Rapporto sulla visita al
Centro di primissima accoglienza per minori in difficoltà e abbandonati – CPsA di Roma Capitale
(23 giugno 2017)**

In ottemperanza al proprio mandato di cui all'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 10, modificato dall'art. 1 comma 317 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in ottemperanza altresì alle previsioni di cui agli articoli da 17 a 23 del Protocollo Opzionale ONU alla Convenzione contro la tortura (OPCAT), ratificato dall'Italia il 3 aprile 2013 ai sensi della legge 9 novembre 2012 n. 195, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha effettuato una breve visita presso il "Centro di primissima accoglienza per minori in difficoltà e abbandonati – CPsA" di Roma Capitale, sito a Villa Spada in via Annibale Maria di Francia il giorno 23 giugno 2017.

La delegazione era composta da Daniela de Robert (membro del Collegio) ed Elena Adamoli (componente dell'Ufficio). Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà della Regione Lazio, Stefano Anastasia parimenti autorizzato dalla Legge regionale di riferimento a visitare tale struttura, ha partecipato alla visita, accompagnato da due suoi esperti, G. S. e F. C..

Il presente Rapporto è stato predisposto e approvato dal Garante nazionale.

1) Contesto della visita

In quanto organismo di garanzia dei diritti delle persone private della libertà, il Garante nazionale ha iniziato con il Centro di primissima accoglienza per minori in difficoltà e abbandonati – CPsA di Roma Capitale le visite ai luoghi chiusi di accoglienza per minori.

La struttura di Villa Spada presenta infatti le caratteristiche di un centro connotato da regole interne che di fatto lo rendono un luogo di privazione della libertà da parte dell'Autorità pubblica: agli ospiti non è consentito allontanarsi, è fatto loro divieto di disporre e fare utilizzo dei propri telefoni cellulari e di ogni altro tipo di dispositivo elettronico, i contatti con la famiglia sono possibili solo con apparecchi del Centro, le visite di familiari e volontari devono essere autorizzate ed è assolutamente vietato agevolare ingressi abusivi¹.

Anche la sua conformazione architettonica con un'alta recinzione in muratura videosorvegliata e un'elevata cancellata in ferro all'ingresso lo connota come una struttura chiusa².

¹ Tali circostanze sono emerse dal colloquio con i responsabili e dalla lettura della documentazione fornita, in particolare dal Regolamento di servizio interno e dal Capitolato di gara "Capitolato speciale e descrittivo e prestazionale. Progetto sperimentale "Centro di primissima accoglienza per minori in difficoltà e abbandonati – CpsA" di Roma Capitale, in esecuzione dell'art. 403 del Codice civile. N. gara 6170123" disponibile sul sito del Comune di Roma https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Allegato_B_Capitolato_CentroaccoglienzaMinori_in_difficolta_e_abbandonati_CPsA.pdf.

² Giunti sul posto la delegazione ha appreso dai responsabili che la struttura era stato da poco oggetto di visita da parte di alcuni parlamentari della Commissione di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, e sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate. Come si legge anche nella relazione approvata dall'organo parlamentare il 26 luglio 2017 "la struttura si presenta come un centro detentivo, circondata da alte mura e cancellate..." <http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017/07/26/leg.17.bol0861.data20170726.com69.pdf>.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

2) Collaborazione

Si ringrazia il responsabile del centro C. C., V. M. (vice-responsabile) e A. D. (assistente sociale) dell'Associazione Virtus Italia Onlus – Consorzio di Solidarietà Sociale che hanno accolto la delegazione e fornito tutte le informazioni richieste.

È stato tuttavia necessario un chiarimento telefonico con la responsabile della Direzione delle Politiche sociali del Comune di Roma, R. M., sul ruolo del Garante nazionale e il suo mandato relativo a ogni luogo di privazione della libertà *de iure o de facto* e il diritto effettuare colloqui riservati sia con gli ospiti, minori inclusi, sia con il personale.

Il Garante nazionale raccomanda a Roma Capitale:

1. di diffondere all'interno dell'amministrazione e delle strutture di relativa pertinenza la conoscenza del Garante nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale, i suoi poteri e i suoi ambiti di intervento.

3) Informazioni generali

Il CPsA è un centro residenziale per ospitalità di brevissima durata rivolto ai minori in situazione di abbandono o di urgente bisogno di allontanamento dall'ambiente familiare e che richiedono un intervento di protezione sociale tempestivo. È l'unico polo di accesso al sistema di protezione dei minori nella capitale. Non accoglie minori con provvedimenti di tipo penale.

Trattasi di una struttura interforze frutto della collaborazione tra Roma Capitale³, il Corpo di Polizia locale di Roma Capitale e la Questura di Roma, i quali in data 10 dicembre 2014, con effetto a partire dal 23 febbraio 2015, hanno sottoscritto un apposito protocollo d'intesa per la definizione in particolare di procedure condivise nel caso siano individuati sul territorio capitolino minori, per i quali sia necessario intervenire ai sensi dell'art. 403 del codice civile.

Al centro i minori giungono accompagnati dalle Forze dell'ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia locale di Roma Capitale), previo nulla osta della Sala operativa del Dipartimento politiche sociali, sussidiarietà e salute, denominata Sala operativa sociale (SOS), che svolge il ruolo di coordinamento e monitora le attività operate dall'ente gestore (Associazione Virtus Italia Onlus – Consorzio di Solidarietà Sociale).

La finalità del collocamento è di garantire un rapido espletamento delle procedure preliminari all'accesso dei minori al sistema di protezione e accoglienza approntato dalla capitale.

Il Capitolato di gara di affidamento del servizio di gestione della struttura prevede che i minori possono restare nella struttura un massimo di 96 ore (prorogabili)⁴ al fine di ricevere ristoro ai bisogni primari (igienici, sanitari...), essere sottoposti a fotosegnalamento e, laddove richiesto, accertamento dell'età.

³ Roma Capitale è l'ente territoriale comunale speciale, dotato di particolare autonomia, istituito il 3 ottobre 2010, che amministra il territorio comunale della città di Roma.

⁴ «Intensità dell'intervento e celerità: tutti gli aspetti che riguardano l'intervento sul minore devono essere realizzati in 96 ore, procedendo successivamente all'invio verso un'altra sistemazione più stabile, in accordo con e su disposizione della U.O. Protezione dei minori». Capitolato speciale e descrittivo e prestazionale. Progetto sperimentale "Centro di primissima accoglienza per minori in difficoltà e abbandonati – CpsA" di Roma Capitale, in esecuzione dell'art. 403 del Codice civile. N. gara 6170123.



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Nello specifico, il minore alla presenza di un mediatore culturale viene intervistato per l'acquisizione dei dati anagrafici e di eventuali riferimenti parentali, successivamente, se necessario, viene condotto all'Ospedale Militare del Celio per l'accertamento sanitario dell'età⁵ e infine accompagnato presso gli uffici di Polizia scientifica per i rilievi foto dattiloscopici.

Nel CPsA sono presenti tutti i giorni due unità del corpo di Polizia locale di Roma Capitale dalle 6.48 alle 21.00. Il loro ufficio è separato dal resto della struttura pur trovandosi all'interno del muro di cinta, con il compito di assicurare il presidio nelle fasi salienti della procedura identificativa delle persone che accedono al Centro. Malgrado il tempo di permanenza massimo sia indicato in 96 ore, dai dati relativi al 2016 risulta che solo 773 minori hanno lasciato il servizio entro le 96 ore previste, mentre 782 sono rimasti in un arco temporale compreso tra 5 e 10 giorni, 118 tra 11 e 29 giorni e 18 tra i 20 e i 51 giorni.

All'atto delle dimissioni, i minori vengono suddivisi in quattro categorie individuate in: minori stranieri non accompagnati; minori a rischio o vittime della tratta; rom e italiani e sulla base di ciò indirizzati verso altre strutture. Il Garante nazionale esprime serie perplessità sulla definizione di categoria a sé stante di "rom". Come è noto coloro che sono impropriamente inclusi in tale categoria possono essere, e spesso sono nel nostro Paese, italiani e non possono costituire quindi un raggruppamento a sé stante.

4) Struttura, capienza e presenze

Il Centro è composto da una villetta a due piani. Al piano terra si trovano i locali comuni, al piano interrato una sala giochi, al primo piano le stanze da letto tutte a due posti con i bagni in comune. Altri due edifici separati dal corpo centrale sono destinati uno all'ospitalità delle ragazze e uno all'isolamento sanitario. Il Centro appare in buone condizioni igieniche, le pareti sono affrescate e colorate sia all'interno che all'esterno in modo da rendere i locali più accoglienti.

Con riferimento alle condizioni materiali, va rilevata la scarsità di arredi, in particolare nelle stanze di pernottamento totalmente prive di scaffalature e mobilio per il ricovero degli oggetti personali degli ospiti. Nel Centro è presente un infermiere. In caso di necessità, i minori vengono portati nelle strutture di sanità pubblica. Gli operatori hanno messo in evidenza l'ottima collaborazione, anche in assenza di un protocollo specifico di collaborazione, con la Asl Rm 1 e con l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) e con l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata (IDI).

Estremamente curati i dati relativi agli spostamenti in entrata e uscita dei minori ospiti del Centro. Oltre alla compilazione dei registri, tutta la documentazione è raccolta in un software applicativo costantemente aggiornato.

Il centro può ospitare fino a 30 ragazzi, maschi e femmine. Il giorno della visita erano presenti 21 minori, tutti maschi, tutti stranieri non accompagnati provenienti: cinque dall'Eritrea, quattro dall'Egitto, tre dal Bangladesh, due dall'Albania, due dalla Costa d'Avorio, due dal Sudan, uno dall'Algeria, uno dal Gambia, uno

⁵ Dalla determinazione dirigenziale n. 3359 del 07/10/2015, relativa alla procedura di gara per l'affidamento della gestione del Centro, si ricava che il Comune di Roma ha sottoscritto in data 13/11/2014 (prot. n. 86401 del 13/11/2014) un protocollo d'intesa con il Policlinico Militare di Roma finalizzato all'accertamento dell'età dei minori in questione, rinnovato con un nuovo protocollo firmato il 23/6/2015 (prot. n. 48136 del 23/6/2015).



Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

dal Kosovo⁶ e uno dalla Nigeria; di questi, 14 sono stati sottoposti all'accertamento dell'età e al foto-segnalamento.

Due minori erano nel Centro da almeno due settimane (entrati nel Centro rispettivamente il 7 e il 9 giugno), uno da nove giorni, gli altri erano nei termini delle 96 ore (due erano al limite essendo nel CPsA da quattro giorni).

Sono 7089 le accoglienze registrate dall'apertura del Centro. Nel 2016 gli ingressi sono stati 2954, mentre i minori accolti sono stati 1675 (alcuni sono entrati più volte). Il 70% erano maschi (2057) e il 30% femmine (897). Nei primi mesi del 2017 le accoglienze sono state 1092.

5) Finalità

Come già precisato, vengono collocati nel Centro i minori "...per i quali è indispensabile procedere ad una celere identificazione, alla chiarificazione della situazione personale e fornire una risposta a necessità esistenziali non procrastinabili"⁷.

Soffermandosi sulla destinazione funzionale della struttura, in base all'informativa fornita ai minori in ingresso, sembrerebbe che la mancanza di documenti validi da parte del minore determini automaticamente l'avvio degli accertamenti sanitari per la determinazione dell'età.

A tal proposito, deve necessariamente essere considerata la recente approvazione della legge 7 aprile 2017 n. 47 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), che introduce una disciplina organica per l'identificazione dei MSNA stabilendo una successione graduale delle misure da adottare e specifiche garanzie a favore dei minori. In particolare è previsto che qualora permangano dubbi fondati in merito all'età, in ultima istanza, solo la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni possa disporre la realizzazione di accertamenti socio-sanitari (art. 5, comma 4).

Alla specifica domanda della delegazione se fosse stato approntato un aggiornamento delle procedure in attuazione della nuove previsioni normative, i responsabili del Centro hanno riferito di non esserne al corrente.

Il Garante nazionale è pertanto interessato a conoscere come Roma Capitale, la Polizia locale e la Questura di Roma assicurino la conformità delle procedure definite dal Protocollo d'intesa stipulato il 10 dicembre 2014 con l'entrata in vigore della legge 7 aprile 2017 n. 47.

Inoltre, al Garante nazionale era stato segnalato il caso di un minore, S.D., giunto in Italia dalla Libia il 29 gennaio del 2017, identificato e foto-segnalato il 7 febbraio a Trapani come *minore*, successivamente, il 7 febbraio, trasferito in un centro di accoglienza per *adulti* di Roma gestito dalla Croce Rossa Italiana⁸ dove è rimasto fino al 20 giugno quando – a seguito di una richiesta di collocamento immediato in una struttura per minori – è stato condotto al CPsA.

⁶ Ogni riferimento al Kosovo in questo documento deve intendersi in pieno accordo con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e senza alcuna indicazione che ciò implichi un riconoscimento di autorità statale.

⁷ Roma Capitale Dipartimento Promozione dei servizi sociali e della salute "Capitolato speciale descrittivo e sperimentale "Centro di Primi Accoglienza per minori in difficoltà e abbandonati – CpsA" di Roma Capitale in esecuzione dell'art. 403 del Codice civile. N. gara 67170123, 20.10.2015 Prot. N. 80717.

⁸ Hub di prima accoglienza per migranti di Via Ramazzini della Croce Rossa di Roma.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

Si è trattato dunque di un minore straniero non accompagnato, già identificato e foto-segnalato da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (che non ha sollevato dubbi in relazione all'età anagrafica dichiarata), che dovrebbe essere assegnato a un Centro di accoglienza specifico senza bisogno di essere nuovamente sottoposto a procedura di identificazione. La prassi di reiterare la procedura identificativa, oltre a comportare immotivati aggravii delle procedure anche a danno delle risorse pubbliche, non appare conforme agli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia⁹, la quale stabilisce il principio del superiore interesse e il diritto del minore a preservare la propria identità.

Come precisato nel Commento generale n. 6 della Convenzione sul trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati fuori dal loro paese d'origine, steso dal Comitato sui diritti dell'infanzia¹⁰ il 3 giugno 2005, ciò significa che «i bambini non accompagnati o separati dalle proprie famiglie dovrebbero essere forniti di documenti che attestino la loro identità il prima possibile»¹¹. Inoltre, secondo quanto indicato nelle raccomandazioni formulate dall'ACNUR nel marzo 2014 relativamente all'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia «poiché l'età è una componente essenziale dell'identità di un individuo, l'età di un minore non dovrebbe essere messa in dubbio in maniera indiscriminata e in assenza di motivi fondati».

Tenuto conto dei diritti internazionalmente riconosciuti ai minori, considerato il caso individuale sottoposto all'attenzione del Garante e la documentazione acquisita dalla delegazione nel corso della visita, il Garante nazionale è interessato a sapere dal Comune e dalla Polizia Locale di Roma se la procedura identificativa con l'accertamento sanitario dell'età anagrafica venga avviata in maniera automatica nei confronti di tutti i minori stranieri non accompagnati, privi di documenti, che si trovino sul territorio romano e in caso negativo quali valutazioni vengano di volta in volta effettuate.

Si rileva altresì che l'art. 403 del codice civile, che disciplina i collocamenti dei minori nei CPsA, per legittimare l'intervento della pubblica autorità richiede una serie di presupposti concreti apparentemente non presenti nel caso specifico. Il Garante nazionale è quindi interessato a conoscere in base a quali considerazioni un minore straniero non accompagnato già identificato, fotosegnalato e ospitato presso una struttura di accoglienza è stato considerato un minore "moralmente o materialmente abbandonato" o "allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui"¹².

Inoltre, **il Garante nazionale raccomanda alle autorità competenti di**

2. provvedere con tempestività al rilascio di documenti idonei ad attestare l'identità dei MSNA che siano stati identificati e fotosegnalati al fine di evitare che l'identità di una persona, che già versa in una situazione di oggettiva vulnerabilità, sia sottoposta senza motivo a plurime verifiche.

⁹ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, New York 20.11.1989.

¹⁰ Comitato sui diritti dell'infanzia crc/gc/2005/6 trentanovesima sessione 3 giugno 2005, Commento generale n. 6 Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine.

¹¹ https://www.unicef.it/Allegati/Commento_generale_n_6_CRC.pdf

¹² Il riferimento è all'art. 403 del codice civile.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

6. Qualità della vita

Come già detto, il Centro di accoglienza si presenta come una struttura chiusa, dal quale gli ospiti non possono né entrare né uscire. All'ingresso vengono privati dei loro beni di valore, del telefono e le comunicazioni con l'esterno sono controllate e autorizzate dagli operatori. Gli operatori ritengono opportuno interrompere per qualche giorno i contatti con adulti non appartenenti allo stretto ambito relazionale o affettivo, in modo da consentire agli ospiti di capire meglio dove sono e quali possibilità si aprono per loro. Sono invece garantiti i contatti con i genitori o familiari stretti. Al Garante nazionale sono stati segnalati casi in cui l'ingresso nel CPsA ha comportato l'interruzione dei contatti con l'avvocato.

Il complessivo effetto di questi elementi determina una situazione in cui i minori sono di fatto privati della libertà personale e tuttavia non esiste un provvedimento dell'Autorità giudiziaria, in ciò contraddicendo l'art.5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)¹³.

Pur comprendendo le esigenze di tutela dei minori - sia sotto il profilo della privacy che sotto quello del rischio di essere assorbiti in circuiti di sfruttamento – la privazione della libertà cui sono sottoposti appare un aspetto problematico della struttura: divieto di entrare o uscire, divieto di telefonare e ricevere telefonate, privazione temporanea dei beni personali.

Il Garante nazionale è interessato ad avere un chiarimento dalle Autorità responsabili in relazione alla conformità di suddette prassi ai principi fondamentali dell'ordinamento in tema di diritto alla libertà, rimanendo anche disponibile a un confronto per l'individuazione di soluzioni che contemperino diritti fondamentali ed esigenze di protezione dei minori.

In ogni caso, il Garante nazionale raccomanda alle Autorità responsabili di dare indicazioni all'Ente gestore affinché:

3. sia consentito agli ospiti, ove possibile, di avere contatti e visite con familiari ed eventuali ulteriori verificate figure adulte di riferimento, inclusi avvocati e operatori sociali;

4. sia consegnata agli ospiti copia firmata dell'elenco degli oggetti che sono stati 'requisiti' all'ingresso, registrandone l'avvenuta consegna.

Ai ragazzi che arrivano nel Centro viene dato copia del Regolamento di servizio. Il testo è disponibile in arabo, francese, inglese, albanese, romeno e bengalese, mentre è in corso di traduzione in tigrino. Il testo viene letto e restituito e firmato dai minori che ricevono anche un'informativa sul Centro. Inoltre sono stati messi a punto tre programmi *power point* per illustrare le attività e per dare ulteriori informazioni ai ragazzi sui loro diritti e sui possibili percorsi. Il Garante nazionale esprime soddisfazione per l'attenzione posta al diritto all'informazione dei ragazzi che fanno capo al Centro.

Considerata l'entrata in vigore della legge 7 aprile 2017, n. 47, **il Garante nazionale tuttavia raccomanda a Roma Capitale di dare indicazioni all'Ente gestore:**

¹³ In particolare in riferimento al comma 5 che stabilisce che «Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima».



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

5. di aggiornare l’informativa sui diritti fornita all’ingresso indicando con chiarezza le garanzie che l’attuale normativa stabilisce a favore dei MSNA e in particolare il diritto di ricevere comunicazione del risultato dell’accertamento socio-sanitario, di avere notifica del provvedimento di attribuzione dell’età e della possibilità di impugnarlo.

7. Criticità operative segnalate alla delegazione

Come evidenziato anche dalla circolare della Questura di Roma – Divisione anticrimine del 29 maggio 2017¹⁴ una delle criticità del CPsA è legato alla problematica dei minori che con frequenza giornaliera - e anche più volte al giorno - vengono affidati dagli operatori di Polizia al Centro stesso. Tale situazione determina una serie di problemi organizzativi e gestionali agli operatori del Centro che sono tenuti ad accogliere immediatamente i minori e, nel momento in cui si allontanano senza autorizzazione dal Centro prima ancora che sia completata la procedura di identificazione, a denunciarne la scomparsa.

Si tratta spesso di minori non in stato di abbandono, che hanno al contrario riferimenti parentali o comunque di adulti di riferimento, che arrivano al Centro senza che sia effettuato «preventivamente ogni tipo di accertamento volto alla individuazione e alla identificazione dei genitori o altri famigliari cui riaffidare il minore avendo cura di specificare il rapporto di parentela che intercorre tra gli stessi, anche al fine dell’accertamento di eventuali responsabilità degli adulti affidatari in relazione alla condotta dei minori per le conseguenti segnalazioni all’A.G.»¹⁵.

Il loro accompagnamento nel CPsA comporta un aggravio di lavoro ‘inutile’ in quanto non di competenza del Centro stesso: secondo i dati riportati dall’Ente gestore nel Report finale dell’anno 2016 su 191 minori ‘rom’ 118 hanno effettuato 1140 ingressi e due di loro hanno effettuato 106 ingressi ognuno. Inoltre, si legge ancora nel Report, «la quasi totalità degli ingressi si è conclusa con un allontanamento non autorizzato, nonché tutti gli accompagni al CPsA sono stati effettuati in maniera coatta da parte delle Forze dell’Ordine (nessuno dei minori ‘rom’ ha chiesto assistenza – a differenza dei MSNA)».

Si tratta, come specifica la Questura di Roma nella citata circolare, di una procedura che salta la fase preliminare di accertamento rinviando al CPsA l’onere di attivarlo e di farsi carico di minori non di competenza del Centro stesso.

Viene infine riferito alla delegazione che non sempre viene preliminarmente verificato presso le banche dati in uso alle forze dell’ordine, in particolare da parte della Polizia di Roma Capitale, se il minore che accede al Centro sia già stato precedentemente identificato e fotosegnalato

Il Garante nazionale raccomanda alla Questura di controllare l’esatta applicazione della propria Circolare Divisione anticrimine. Cat. Mass. P1/2015 del 12 giugno 2015 – Minori in stato di abbandono o difficoltà. Nuove procedure a seguito di rintraccio sul territorio di Roma Capitale da parte delle Forze di Polizia, in

¹⁴ Cat. Mass.P1/2017/MIPG/DPA/3^ Minori in stato di abbandono o difficoltà Procedure a seguito di rintraccio sul territorio di Roma Capitale. Roma 29 maggio 2017.

¹⁵ Circolare della Questura di Roma – Divisione anticrimine. Cat. Mass. P1/2015 del 12 giugno 2015 – Minori in stato di abbandono o difficoltà. Nuove procedure a seguito di rintraccio sul territorio di Roma Capitale.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*

modo che siano affidati al CPsA solo ed esclusivamente quei minori la cui accoglienza sia effettivamente di competenza del Centro stesso.

Nell'inviare il presente Rapporto, il **Garante nazionale ricorda che ogni monitoraggio rappresenta intrinsecamente un elemento di collaborazione con le Istituzioni.**

Il Rapporto contiene alcune raccomandazioni e la richiesta di alcuni chiarimenti ai quali il Garante nazionale chiede sia data risposta da parte delle competenti Autorità entro trenta giorni.

Il Rapporto sarà reso pubblico sul sito del Garante, senza alcuna indicazione di nomi, trascorsi i trenta giorni indicati, insieme alle risposte che saranno pervenute in tale data.

Roma, 22 settembre 2017

Il Presidente
del Garante nazionale
Mauro Palma